MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, che all'articolo 3, comma 1, ripetono: "*La riduzione contributiva … è riconosciuta … per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 22 novembre 2017, n. 18 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*" la quale, al paragrafo 2, 1°cpv e al paragrafo 4, 3° cpv, ha rispettivamente ribadito: "*la domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e – comunque- per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata …*"; "*Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda … è l'aver già beneficato…per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 27 novembre 2017, n. 19 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 3 ottobre 2019, n. 17 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30 novembre 2024 ai sensi delle norme sopra menzionate per il periodo dal 01.01.2024 al 16.03.2024 , a seguito di accordo di solidarietà del 13 dicembre 2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 7.136,59 (settemilacentotrentasei/59) in riferimento a n. 25 lavoratori;

VISTA la nota prot. n.14808 del 16 luglio 2025 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – DIV. III- con la quale sono stati notificati alla società istante, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di decontribuzione per superamento del periodo massimo di fruizione del beneficio contributivo nel quinquennio mobile (ventiquattro mesi);

CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 16 luglio 2025;

RITENUTO – pertanto – che la domanda di riduzione contributiva di cui sopra, presentata in data 30 novembre 2024 dalla società indicata nel dispositivo, è inammissibile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510 e s.m.i., dell'articolo 3, comma 1, dei decreti interministeriali 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, nonché del paragrafo 2, 1° cpv e paragrafo 4, 3°cpv, della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2017, n. 18 cit.

D E C R E T A

Articolo 1

1.Il rigetto dell'istanza di riduzione contributiva presentata in data 30 novembre 2024, per il periodo **dal 01.01.2024 al 16.03.2024**, per l'unità produttiva di **Sutrio (UD),** dalla società **IL.MAS S.r.l.,** C.F. 02013740309, con sede legale in Sutrio (UD), PEC: ilmas@legalmail.it, per inammissibilità per contrasto con le disposizioni del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510 e s.m.i., articolo 6, comma 4, dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, articolo 3, comma 1 e della Circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2017, n. 18, paragrafo 2, 1°cpv e paragrafo 4, 3°cpv. Invero, in base al

combinato disposto di tali norme regolatrici, il beneficio contributivo può essere usufruito, in relazione alla medesima unità produttiva aziendale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, mentre la società IL.MAS S.r.l ha già beneficiato di ventiquattro mesi di decontribuzione nel quinquennio mobile, per l'unità produttiva di Sutrio (UD), precisamente dal 14/02/2022 al 31/12/2022, dal 14.12.2022 al 13.12.2023 e dal 17.03.2024 al 17.05.2024, giusta decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo n. 158 del 19/07/2023, n. 1633 del 10/07/2024 e n. 2213 del 14.07.2025, a suo tempo notificati.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/CV

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"